SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 31 ottobre 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2018.

Quinte linee guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, il comma 7 del citato articolo;

Considerate le precedenti quattro linee guida in materia di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, adottate congiuntamente dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e dal Ministro dell'interno;

Rilevata la necessità di perfezionare, sotto il profilo operativo, la regolamentazione del regime di accantonamento dell'utile d'impresa derivante dalla esecuzione dei contratti pubblici d'appalto e di concessione sottoposti alla misura di straordinaria e temporanea gestione, ai sensi del citato art. 32, comma 7, al fine di orientare in modo uniforme le Prefetture e i soggetti incaricati della conduzione «amministrata» dei contratti e di garantire certezza alle stazioni appaltanti e agli operatori economici coinvolti nell'applicazione delle suddette misure;

Ritenuta l'opportunità di adottare un atto d'indirizzo condiviso dalle due Amministrazioni;

Considerate la complessità della materia e la rilevanza dell'impatto finanziario di tale atto sugli assetti aziendali delle imprese;

Vista la richiesta di parere al Consiglio di Stato sullo schema di «Quinte linee guida», trasmessa con nota prot. n. 29231 in data 4 aprile 2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 706/2018, reso nell'adunanza della Commissione speciale dell'11 maggio 2018;

ADOTTANO
le seguenti linee guida:

Oggetto e finalità delle linee guida

Il presente atto di indirizzo rappresenta la base di partenza per un approfondimento della tematica relativa alla gestione degli utili che derivano dalla esecuzione dei contratti d'appalto e di concessione «commissariati» ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, e si pone in un'ottica risolutiva delle varie e complesse questioni sorte sulla scorta dell'esperienza finora maturata in materia di misure di straordinaria gestione.

Esso muove dall'esigenza di delineare correttamente l'ambito applicativo del comma 7 dell'art. 32 cit., il quale dispone che: «Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».

Con tale norma, il legislatore si è premurato di prevedere, per il periodo di vigenza della gestione commissariale, un regime provvisorio di accantonamento della quota di corrispettivo contrattuale percepita dall'impresa a titolo di utile, nonché l'indisponibilità di tali somme fino all'esito dei giudizi in sede penale o in sede amministrativa, a seconda che la misura di straordinaria gestione sia stata disposta sulla base di vicende giudiziarie (art. 32, comma 1) ovvero a seguito di informazione antimafia interdittiva (art. 32, comma 10). In via ordinaria, la modalità operativa con cui assolvere all'obbligo previsto dall'art. 32, comma 7, può individuarsi nell'accensione di un conto corrente vincolato, con potere dispositivo esclusivo degli amministratori straordinari, sul quale confluiscono le somme per l'accantonamento dell'utile.

La norma, invece, nulla ha previsto in merito alla definitiva destinazione degli utili accantonati alla scadenza del commissariamento o alla conclusione delle menzionate attività giurisdizionali. L'assenza di regolamentazione specifica su tale aspetto essenziale dell'istituto introdotto con l'art. 32 comporta rilevanti criticità e implicazioni sul versante applicativo e richiede, pertanto, un approccio esegetico improntato a ponderazione, ragionevolezza e coerenza con l'intero ordinamento giuridico.

In prima battuta, occorre indagare la *ratio* sottesa al sistema delle misure straordinarie di gestione con riferimento al regime di congelamento e alla sorte degli utili derivanti dalla conclusione dei contratti d'appalto e concessione, distinguendo già in questa fase le due fattispecie di commissariamento: da un lato, per fatti di matrice corruttiva o fraudolenta ex comma 1, e, dall'altro, per motivi d'infiltrazione mafiosa ex comma 10. Le due misure gestionali mostrano, infatti, una significativa autonomia l'una dall'altra, postulano la sussistenza di presupposti applicativi del tutto differenti e rispondono a finalità diverse, seppur entrambe di natura *lato sensu* preventiva.

1. La gestione degli utili nel commissariamento per finalità anticorruzione art. 32, comma 1.

La misura di straordinaria gestione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 1 ha una stretta connessione genetica con il rispettivo procedimento penale, che ne costituisce il fondamentale presupposto applicativo. La dipendenza strutturale e funzionale del commissariamento dalle vicende giudiziarie avviate in ordine a fattispecie delittuose di matrice corruttiva è avvalorata dallo stesso legislatore, che ha previsto in capo al Presidente dell'Anac l'onere di comunicare anche al Procuratore delle Repubblica, territorialmente competente per il procedimento penale in corso, la proposta di adozione di misure gestionali straordinarie, indirizzata al Prefetto.

Il suddetto circuito informativo è di fondamentale rilievo in quanto consente di avvisare l'autorità giudiziaria procedente per i delitti elencati all'art. 32, comma 1, della probabile e imminente applicazione della misura commissariale da parte dell'autorità prefettizia. La successiva comunicazione del decreto da parte del Prefetto competente permette alla Procura di avere contezza dell'avvio di una separata gestione economico-contabile della specifica commessa pubblica - attraverso la costituzione di un conto corrente affidato in via esclusiva agli amministratori straordinari - e del provvisorio accantonamento in apposito fondo delle somme di denaro corrisposte all'operatore economico a titolo di utile d'impresa.

La conoscenza di queste informazioni pone l'autorità giudiziaria nella condizione di assumere, nel corso del procedimento penale, le determinazioni ritenute più idonee su tali somme vincolate. Ciò non solo in conformità con la natura dichiaratamente indisponibile di tali somme fino all'esito del giudizio penale, ma anche a conferma dell'interazione e della convergenza funzionale tra tipici strumenti cautelari o di sicurezza, a carattere patrimoniale, di cui dispone il giudice penale - quali il sequestro preventivo e la confisca - e il rimedio amministrativo di natura precauzionale previsto dall'art. 32. Invero, la costituzione di una riserva di denaro, pari all'utile contrattuale, sottratta alle ordinarie attività di distribuzione tra i soci nonché a qualsiasi procedura esecutiva (impignorabilità), resta a disposizione del giudice ai fini dell'adozione delle suddette misure cautelari, inibitorie o ablatorie, nell'ambito del procedimento penale.

Riferendosi alla gestione autonoma e distinta del contratto da parte dei commissari, la Corte suprema di cassazione ha qualificato l'accantonamento degli utili alla stregua di «un ''buon governo'' dell'appalto affidato ad Amministratori di nomina prefettizia ed il cui portato economico va a confluire su un apposito fondo, non disponibile ed intangibile ad iniziative esecutive di terzi, quindi insuscettibile di confusione con il patrimonio sociale». Con l'ulteriore precisazione che «la normativa in esame non distingue a seconda del numero di procedimento penale iscritto, ma afferisce ex se all'appalto interessato ed alle condotte illecite ipotizzate con riguardo ad esso» (Cass. Pen. , Sez. III, n. 51085 del 9 novembre 2017).

L'accantonamento dell'utile in un apposito fondo costituisce una misura di natura economica, accessoria rispetto a quella principale della straordinaria e temporanea gestione, che la presuppone necessariamente e non ne può prescindere. In altre parole, «esso rappresenta una conseguenza tipizzata dalla legge della straordinaria e temporanea gestione, circoscritta, sotto il profilo soggettivo, al soggetto destinatario di detta misura e, sotto il profilo oggettivo, al contratto da seguire correlato ai fatti penali oggetto di relativo procedimento» (Tar Lazio, Sez. I *ter*, n. 243 del 9 gennaio 2017).

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel sostenere che la gestione commissariale - oltre a garantire l'interesse pubblico alla completa e regolare esecuzione dell'appalto - è volta anche a sterilizzare la gestione del contratto, oggetto del procedimento penale, dal pericolo di acquisizione delle utilità illecitamente captate in danno della pubblica amministrazione. L'istituto dell'accantonamento obbligatorio dell'utile d'impresa va, quindi, qualificato alla stregua di uno strumento di autotutela contrattuale previsto direttamente dalla legge, che risponde all'esigenza di ricondurre il rapporto negoziale, alterato da condotte corruttive o fraudolente, ad un originario equilibrio sinallagmatico a favore della parte contrattuale pubblica, per impedire all'impresa collusa di conseguire ulteriori guadagni illeciti.

In tale ottica, la regola dell'accantonamento degli utili manifesta appieno la sua valenza di misura cautelare, che si affianca alla gestione del contratto in regime di «legalità controllata» e completa il sistema di tutela dell'interesse pubblico, «aggiungendo all'interesse alla prosecuzione del contratto commissariato anche la salvaguardia del recupero «patrimoniale» che può conseguire dalla definizione dei procedimenti penali. Ciò al fine di scongiurare il paradossale effetto di far percepire, proprio attraverso il commissariamento, il profitto dell'attività criminosa; in coerenza sia con la disposizione generale che consente nel processo penale di disporre la confisca del profitto del reato (art. 240 c.p.), sia avuto riguardo, nella fattispecie, alla speciale disposizione di cui all'art. 322-*ter* c.p.» (Cons. Stato, Sez. III, n. 93 del 10 gennaio 2018).

Considerata la specifica funzione di garanzia cui è preordinato l'istituto previsto dal comma 7 dell'art. 32 cit., si rende tanto più indispensabile consolidare il circuito informativo tra Autorità giudiziaria ordinaria, Prefettura e Commissari straordinari, affinché le misure di salvaguardia previste dalla legge penale possano essere attivate con efficacia e sollecitudine.

In tal senso, il Prefetto che ha disposto la misura di straordinaria gestione, assunte le opportune informazioni dai commissari incaricati, ha l'obbligo di curare il tempestivo coordinamento con il Procuratore della Repubblica competente (1), in vista delle sue determinazioni sulla confiscabilità degli utili accantonati ovvero sulla loro eventuale restituzione, anche parziale, all'avente diritto.

La strutturazione efficiente di tale canale informativo è necessaria ad assicurare che, all'esito del processo penale ovvero al termine del commissariamento, l'autorità giudiziaria possa avere contezza dell'entità degli utili accantonati, procedendo a determinare l'*an* e il *quantum* materialmente confiscabile, con conseguente restituzio-

(1) Il pubblico ministero, anche nella sua qualità di organo dell'esecuzione, laddove il procedimento penale sia stato definito con una pronuncia non liberatoria rispetto alle imputazioni ascritte.

ne della parte residua all'impresa commissariata. In tal modo, il raccordo comunicativo tra la sede amministrativa (Prefetto) e la sede penale (Pubblico Ministero) diventa funzionale a garantire un equo bilanciamento tra le esigenze dell'autorità giudiziaria di procedere all'acquisizione di tutti gli utili confiscabili e l'interesse dell'impresa alla celere restituzione della parte di utili accantonati non sottoposta a confisca, nel rispetto rigoroso del criterio fondamentale che collega in modo diretto, esclusivo e strumentale la sorte delle somme accantonate alle definitive determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria in ordine alla misura reale della confisca.

1.1. Accantonamento degli utili e provvedimenti del giudice penale.

La funzione cautelare e preventiva del regime di accantonamento degli utili derivanti dal contratto commissariato va intesa in stretto collegamento con l'esito del giudizio penale, dal quale discende la necessità di assicurare la definitiva confisca del profitto dei reati che giustificano l'applicazione della misura straordinaria nonché di determinarne il *quantum* complessivamente confiscabile.

Seppure con intensità diversa, le due misure cautelari patrimoniali di cui dispone il giudice penale - sequestro preventivo e confisca – possono colpire in via diretta i beni che servirono o furono destinati a commettere il reato e le utilità che ne costituiscono il prodotto o il profitto oppure, in alternativa, beni diversi e utilità ulteriori ritenuti di valore equivalente. In entrambi i casi, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria incidono soltanto sul patrimonio del soggetto sottoposto a procedimento penale: il provvedimento di sequestro preventivo mira ad evitare che la durata del giudizio penale possa pregiudicare irrimediabilmente l'efficacia di una eventuale sentenza definitiva di condanna (impedendo che, nelle more, il soggetto indagato/imputato possa intenzionalmente depauperare il proprio patrimonio da ogni bene ed utilità suscettibile di confisca); il provvedimento di confisca serve, invece, ad espropriare definitivamente il soggetto dei propri beni e/o altre utilità a favore dello Stato, per un valore equivalente al profitto del reato.

Il giudice penale potrebbe considerare l'utile netto d'impresa (2)derivante dalla esecuzione di un contratto d'appalto o di concessione ai fini della individuazione/quantificazione del profitto del reato commesso in relazione a quel contratto e, di conseguenza, potrebbe disporre, in relazione a tale utile, provvedimenti di sequestro preventivo o di confisca in via diretta o per equivalente.

Nel primo caso, sarebbero sottoposte a sequestro o confisca le somme appositamente accantonate a titolo di utile, mentre nel secondo caso queste ultime potrebbero servire come parametro di calcolo ai fini della determinazione del *quantum* da assoggettare a sequestro o confisca. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'autorità giudiziaria può considerare il valore degli utili derivanti dal completamento del contratto quale misura corrispondente, in parte o *in toto*, al profitto del reato, ma può individuare e rendere effettivamente indisponibili utilità economiche diverse e ulteriori rispetto alle somme accantonate nel fondo speciale gestito dagli amministratori straordinari (ad esempio, conto correnti bancari, beni mobili e immobili, contratti di assicurazione, ecc.).

In entrambe le suddette modalità - in via diretta o per equivalente - il giudice penale:

qualora la persona sottoposta a procedimento penale o condannata sia anche titolare, *in toto* o *pro* quota, del capitale sociale dell'impresa, potrebbe disporre il sequestro preventivo o la confisca sugli utili accantonati nei limiti della citata partecipazione;

qualora anche l'impresa nel suo complesso, come persona giuridica e soggetto autonomo, sia ritenuta perseguibile in ordine all'illecito da responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 231/2001 e impegnata in solido con gli imputati/persone fisiche per i reati per cui si procede, potrebbe considerare, ai fini del sequestro preventivo o della confisca, l'intera somma accantonata a titolo di utile come valore corrispondente all'unico e identico profitto derivante dal reato attribuito non solo alle persone fisiche (indagati/imputati), ma anche all'impresa in quanto tale.

Del resto, la giurisprudenza ha enunciato un importante corollario di tale approccio argomentativo, asserendo che «non a caso la norma non offre indicazioni quantitative in ordine all'entità degli utili accantonabili. Utili che devono, invece, essere accantonati nella loro totalità, ponendo la legge una regola cautelare in se autosufficiente e volta a garantire, in corso di commissariamento, che tutti i ricavi maturati che derivano dal contratto amministrato siano impiegati esclusivamente a copertura dei costi» (Cons. Stato, Sez. III, n. 93 del 10 gennaio 2018). In quest'ottica va letta anche la disposizione del comma 7 dell'art. 32 cit., che demanda agli amministratori incaricati della straordinaria gestione la determinazione anche in via presuntiva dell'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto commissariati.

1.2. Quantificazione degli utili da accantonare nei casi di raggruppamento temporaneo d'imprese e di avvalimento.

Merita una breve riflessione la tematica relativa alla individuazione dei criteri di quantificazione degli utili da accantonare nelle ipotesi in cui siano sottoposti ad un'unica gestione commissariale più operatori economici facenti parte di un raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI).

In tali casi, bisogna considerare principalmente due fattori essenziali: la qualificazione degli utili derivanti dal contratto commissariato come profitto del reato, nonché la funzione cautelare e preventiva dell'accantonamento di tali somme in vista di una definitiva confisca, per la salvaguardia del recupero patrimoniale che può conseguire dalla definizione del procedimento penale.

In base a queste due coordinate e in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento temporaneo af-

(2) L'utile netto d'impresa va calcolato decurtando dai ricavi dell'azienda i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera, per lo svolgimento del servizio o per la fornitura, e sottraendo alla rimanente cifra le ulteriori somme da corrispondere a titolo d'imposta.

fidatario dell'appalto e sottoposta alla medesima gestione commissariale dev'essere considerata singolarmente e separatamente ai fini dell'accantonamento dell'utile, sulla base della rispettiva quota percentuale di partecipazione al RTI e di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Né potrebbe sostenersi legittimamente una diversa e contraria interpretazione, che invochi il profilo di unicità della gestione commissariale del contratto con riferimento al totale delle quote di esecuzione di tutte le imprese «commissariate» per giustificare la determinazione unitaria e indistinta dell'utile da accantonare. Una simile impostazione rischierebbe di ridurre la portata applicativa dell'istituto, stravolgendo e vanificando la principale finalità cui assolve tale regime di accantonamento, ossia la costituzione di una riserva vincolata a garanzia dell'autonomo recupero patrimoniale nei confronti di ciascuna impresa, nella misura corrispondente al rispettivo profitto del reato, che può risultare all'esito del giudizio penale.

Nella diversa fattispecie dell'avvalimento, occorre considerare, ai fini del metodo di calcolo e di imputazione degli utili da accantonare, che il profitto dell'impresa ausiliaria rappresenta tecnicamente, a carico dell'ausiliata, un corrispondente costo. Ne discende – per l'eventualità che l'impresa coinvolta dall'iniziativa penale sia l'ausiliata – che potrà procedersi all'accantonamento degli utili solo a carico di quest'ultima, senza intaccare la quota di profitto spettante all'ausiliaria.

1.3. Esito del giudizio penale e durata del commissariamento.

L'art. 32, comma 7, configura l'esito dei giudizi in sede penale quale spartiacque temporale ai fini della distribuzione e della pignorabilità dell'utile d'impresa accantonato nell'apposito fondo.

È pacifico che, in presenza di un provvedimento giudiziale definitivo che dispone l'archiviazione del procedimento penale o che esclude qualunque responsabilità del soggetto coinvolto nelle vicende penali poste a motivo dello stesso commissariamento (sentenza di non luogo a procedere adottata per motivi diversi dall'estinzione del reato, sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p.), occorre procedere alla revoca del commissariamento e gli utili accantonati devono essere definitivamente svincolati e restituiti all'operatore economico.

In tutte le altre ipotesi (sentenze di proscioglimento per motivi diversi da quelli sopra indicati, sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero provvedimenti che determinano la cessazione delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria) si rende necessario, invece, procedere ad una valutazione discrezionale delle circostanze concrete per verificare, ai fini della eventuale cessazione del commissariamento, «se i provvedimenti sopravvenuti siano in grado di far ritenere che sia venuto meno il profilo di responsabilità addebitabile all'impresa o che esso si sia comunque attenuato al di sotto della soglia di certezza o gravità richiesta dal comma 1 dell'art. 32» (3)

L'assenza di automatismo tra esito del giudizio penale e conclusione del commissariamento assume particolare valenza e significato nel caso di sentenza di patteggiamento.

Con la misura straordinaria del commissariamento, il legislatore ha inteso concedere uno strumento preventivo di vigilanza e garanzia per la gestione degli appalti pubblici ottenuti verosimilmente con metodi corruttivi o fraudolenti, anticipando la soglia per l'applicazione di tali misure addirittura allo svolgimento delle indagini preliminari, ovvero ad uno stadio in cui vi è ancora una mera presunzione di reato e di colpevolezza, senza alcun accertamento definitivamente compiuto. In tal senso, per assicurare reale efficacia alla norma, il legislatore ha avuto l'accortezza di formularla tenendo conto della durata ordinaria dei procedimenti penali che, accedendo alla fase dibattimentale del processo di cognizione, si concludono solitamente con sentenza di merito (condanna o assoluzione) dopo lungo periodo, con il rischio concreto che nel frattempo l'appalto «incriminato» sia già stato ampiamente portato a termine senza alcun controllo né presidio di legalità. Senza considerare i tempi necessari per esperire i vari gradi di giudizio e approdare ad una sentenza definitiva.

La sentenza di patteggiamento, nell'assolvere ad una precipua e indubbia funzione acceleratoria che vale a ridurre drasticamente i tempi di conclusione del processo penale, non osta all'applicazione dell'art. 32, ma, al contrario, costituisce attestazione/riconoscimento della commissione dei fatti delittuosi di matrice corruttiva e delle connesse responsabilità penali in capo agli imputati, avvalorando così l'esigenza di mantenere un controllo pubblico e una «gestione vigilata» degli appalti ottenuti illecitamente. Peraltro, la sentenza di patteggiamento potrebbe sopraggiungere in una fase iniziale o intermedia di esecuzione del contratto, laddove permanga ancora la necessità di un presidio di legalità in seno all'impresa esecutrice.

Tuttavia, in tale fattispecie, l'eventuale prosecuzione del commissariamento pone un problema proprio in relazione alla gestione degli utili da accantonare. L'art. 32, comma 7, infatti, consente di paralizzare la disponibilità delle predette somme fino all'esito dei giudizi in sede penale. Ciò significa che in costanza di gestione straordinaria, gli amministratori di nomina prefettizia dovrebbero continuare ad accantonare gli utili in apposito fondo, ma verrebbe meno il provvisorio vincolo di impignorabilità delle relative somme. La possibilità di distribuzione degli utili, invece, sarebbe scongiurata a monte dalla stessa permanenza della gestione commissariale durante la quale «è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura», ai sensi dell'art. 32, comma 3.

A dirimere ogni dubbio circa la legittima prosecuzione dell'accantonamento degli utili anche nelle suddette ipotesi è intervenuto il Consiglio di Stato, stabilendo chiaramente l'applicabilità dell'istituto anche nel caso in cui il procedimento penale sia stato già definito con sentenza passata in giudicato: «detta norma rimane ap-

(3) Prime linee guida, stipulate dal Presidente dell'Anac e dal Ministro dell'interno in data 15 luglio 2014 - pagg. 9 e 10.

plicabile anche allorché i fatti penalmente rilevanti sono già stati accertati con sentenza passata in giudicato, poiché il *quantum* confiscabile va specificamente determinato (nelle competenti sedi giurisdizionali, compreso il giudice dell'esecuzione penale) e […] non è equivalente all'ammontare del solo danno subìto dalla pubblica amministrazione persona offesa (l'unico possibile oggetto di «transazione») ma assume, come già rilevato, ben più ampio rilievo, attenendo all'intero profitto confiscabile» (Cons. Stato, Sezione III, n. 93 del 10 gennaio 2018).

Per la diversa evenienza in cui la misura di straordinaria gestione dovesse terminare prima dell'esito del giudizio in sede penale, l'Avvocatura generale dello Stato, all'uopo interessata, nel ritenere non percorribile l'ipotesi di affidare la gestione del fondo medio tempore - in assenza di idonei supporti normativi - alla società appaltante e tantomeno alle Prefetture, ha suggerito di valutare la possibilità di definire con la Banca d'Italia, anche sulla base di una eventuale Convenzione, le modalità per la regolamentazione e conservazione del predetto fondo nel periodo successivo alla conclusione della gestione commissariale, nelle more della definizione dei procedimenti contenziosi. Ciò al fine di consentire la salvaguardia dell'integrità del fondo in guisa da permetterne la successiva destinazione.

In questo senso sono state avviate interlocuzioni con la Banca d'Italia, nel corso delle quali sono state prese in esame diverse opzioni: alcune di esse implicavano la maturazione d'interessi sulle somme accantonate a carico della finanza pubblica, altre invece richiedevano l'apertura di conti infruttiferi con il rischio di esposizione dell'Amministrazione a possibili azioni risarcitorie da parte dell'operatore economico, altre ancora prevedevano la fruttuosità dei conti ma solo attraverso il ricorso al circuito bancario ordinario.

All'esito di ulteriori approfondimenti, l'Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto che vada privilegiata certamente la terza opzione, evidenziando come gli utili accantonati debbano produrre interessi a beneficio dei loro destinatari senza incidere sulla finanza pubblica. E ciò in ossequio alle disposizioni del codice civile e non quale interpretazione imposta dall'art. 32 cit..

Tale soluzione presuppone quindi che, qualora la gestione straordinaria termini prima del giudizio penale, la Prefettura interessata stipuli un'apposita convenzione con lo stesso istituto di credito già depositario del conto corrente dedicato per la commessa pubblica o dell'ulteriore conto corrente intestato alla gestione commissariale e appositamente vincolato per l'accantonamento dell'utile, oppure, in alternativa, con altro operatore del mercato bancario ordinario (ivi compreso il sistema di banco posta), finalizzata alla costituzione di un conto corrente intestato alla società/operatore economico. La convenzione dovrà prevedere, in particolare, che qualsiasi disposizione sulle somme depositate sul conto siano subordinate alla preventiva autorizzazione del Prefetto. Iniziative, in tal senso, sono state già proficuamente attivate da alcune Prefetture.

1.4. Termine della straordinaria gestione e adempimenti conclusivi.

Al termine della misura, gli amministratori straordinari dovranno presentare alla Prefettura di riferimento un rendiconto analitico della loro gestione, evidenziando, per ciascun contratto «commissariato», i relativi flussi finanziari e contabili nonché l'importo accantonato a titolo di utile.

Il Prefetto, preso atto della rendicontazione, informerà tempestivamente il Procuratore della Repubblica competente circa l'ammontare degli utili confluiti nel fondo vincolato in relazione a ciascun contratto gestito in regime commissariale, per consentire all'autorità giudiziaria di assumere ogni determinazione sulla sorte delle somme accantonate e di disporre in via definitiva l'*an* e il *quantum* confiscabile.

In conformità alle iniziative intraprese dall'autorità giudiziaria, il Prefetto adotterà poi i provvedimenti conseguenti e necessari alla chiusura definitiva della gestione commissariale, dandone comunicazione all'operatore economico.

Di seguito, si illustrano le modalità di gestione degli utili e i provvedimenti di competenza del Prefetto, a seconda che la conclusione della misura straordinaria avvenga prima o dopo l'esito del correlato giudizio penale.

Se la misura commissariale è revocata o cessa prima dell'esito del giudizio in sede penale:

le somme accantonate dai commissari devono restare vincolate, in quanto potrebbero essere considerate come profitto del reato di matrice corruttiva o come valore ad esso corrispondente e possono essere funzionali all'adozione di provvedimenti cautelari o di sicurezza, di carattere inibitorio o ablatorio, (sequestri preventivi o confische), che solo l'autorità giudiziaria può disporre nell'ambito del procedimento penale. Pertanto, il Prefetto competente procederà alla stipula di apposita convenzione con un istituto di credito del circuito bancario ordinario, finalizzata alla costituzione di un apposito conto corrente intestato alla società/operatore economico, ma vincolato alla preventiva autorizzazione del Prefetto per qualsiasi disposizione delle somme ivi depositate, dandone tempestiva informazione all'autorità giudiziaria.

Una volta intervenuto l'esito del giudizio penale, gli utili precedentemente accantonati saranno destinati nel modo seguente:

a) in caso di decreto di archiviazione o di sentenza definitiva di assoluzione o di altro provvedimento giudiziale che definisce il processo penale con pronuncia liberatoria, escludendo qualunque responsabilità del soggetto coinvolto nelle vicende corruttive, le somme accantonate spettano all'operatore economico. A tal fine, il Prefetto provvederà ad autorizzare la restituzione immediata dell'intero importo a favore dell'avente diritto e la conseguente chiusura del conto corrente vincolato.

b) nel caso contrario di sentenza di condanna o di patteggiamento, il Prefetto provvederà ad autorizzare la restituzione, a favore dell'operatore economico, dell'importo di utile che residua al netto delle somme di cui l'autorità giudiziaria ha eventualmente disposto il sequestro o la confisca, e la contestuale chiusura del conto corrente vincolato.

Se la misura commissariale termina dopo che il giudizio penale sia stato già definito con pronuncia non liberatoria (sentenza di condanna o di patteggiamento, anche passata in giudicato):

sulla base delle definitive determinazioni del Procuratore della Repubblica competente, il Prefetto provvederà: - ad autorizzare gli amministratori straordinari a svincolare, a favore dell'operatore economico, l'importo di utile che residua al netto delle somme di cui l'autorità giudiziaria ha eventualmente disposto la confisca; - a chiudere l'apposito conto corrente intestato alla gestione commissariale.

2. La gestione degli utili nel commissariamento per finalità antimafia art. 32, comma 10.

La misura della straordinaria gestione disposta nell'ambito della normativa antimafia si propone l'obiettivo di contemperare una duplice esigenza di matrice preventiva: da un lato, garantire la prosecuzione e il completamento del contratto d'appalto in essere - in presenza di significativi e qualificati interessi pubblici e in alternativa alla regola generale che ne imporrebbe l'immediata caducazione - e, dall'altro, neutralizzare il rischio derivante dall'infiltrazione criminale di stampo mafioso nelle imprese, sterilizzando la gestione del contratto anche dal pericolo di acquisizione delle utilità illecitamente captate in danno della pubblica amministrazione committente.

Nella fattispecie di commissariamento per finalità antimafia, disposto ai sensi del comma 10 dell'art. 32 cit., la questione relativa alla sorte degli utili si pone in termini più complessi rispetto alla analoga misura straordinaria in funzione anticorruttiva e richiede un approfondimento ulteriore, ad integrazione delle valutazioni già espresse nelle precedenti Seconde linee guida stipulate dal Presidente dell'Anac e dal Ministro dell'interno in data 27 gennaio 2015(4).

Aderendo all'impianto argomentativo articolato dal Consiglio di Stato in sede consultiva (5), va considerato che la misura di straordinaria gestione conseguente alla adozione di interdittiva antimafia trova esclusivo fondamento proprio nel provvedimento prefettizio di carattere inibitorio, che attesta, seppur in via provvisoria, la condizione di incapacità giuridica *ad contractum* dell'impresa interdetta nei confronti della pubblica amministrazione. Lungi dal configurare un atto dovuto, l'atto dispositivo del commissariamento costituisce espressione di una precisa scelta rimessa alla determinazione dello stesso prefetto, giustificata dalla motivata prevalenza di specifiche e tassative ragioni di «pubblica utilità» che impongono normativamente la prosecuzione del rapporto contrattuale in regime di esecuzione controllata.

Il provvedimento, con cui il prefetto dispone la misura straordinaria e costringe l'impresa a portare a compimento il programma negoziale, diventa l'unico fondamento giustificativo che legittima la continuazione del contratto, in deroga all'automatismo solutorio derivante dalla interdittiva antimafia. In tal modo, l'originario accordo contrattuale, definito in ambito prettamente civilistico e paritetico, risulta superato dalla determinazione provvedimentale del prefetto e riprodotto, unitamente alle relative pattuizioni patrimoniali, sulla falsariga di una novazione del programma negoziale e del rapporto obbligatorio tra le parti (6). Ben potendo, *mutatis mutandis*, accostare concettualmente questa fattispecie, secondo una prospettiva quasi-contrattuale, allo schema generale della *negotiorum gestio* (gestione di affari altrui, in questo caso, imposta), con identità meramente formale della prestazione da eseguire.

Pertanto, tale tipologia di commissariamento assume la natura di misura ordinatoria ed esplica un'incidenza autoritativa sul rapporto contrattuale, che si traduce, in chiave potestativa, nel dovere di completamento delle prestazioni negoziali in capo all'impresa gestita dagli amministratori straordinari di nomina prefettizia. All'obbligo della prestazione si abbina, inoltre, il diritto esclusivo al rimborso dei costi e delle spese sostenute per l'attività prestata, con conseguente sottrazione definitiva del profitto d'impresa, strumentalmente accantonato (7).

Coerentemente con la premessa ricostruzione concettuale della misura straordinaria disposta per finalità antimafia, il pagamento - spettante all'impresa commissariata per portare a compimento, nell'interesse pubblico, il programma negoziale - non corrisponde più propriamente ai requisiti ordinari del «corrispettivo» né va qualificato in un'ottica retributiva, ma assume piuttosto una funzione restitutoria e compensativa, che ne circoscrive la portata unicamente al rimborso dei costi sostenuti per le prestazioni negoziali eseguite. Di conseguenza, il profitto d'impresa rappresenta, a fronte dell'esecuzione della prestazione, un oggettivo risparmio di spesa nell'ambito della commessa pubblica.

La preclusione per l'impresa interdetta di conseguire l'utile va pure opportunamente interpretata alla luce del principio generale che sancisce il divieto di arricchimento senza causa, soprattutto laddove, come nel caso di specie, tale guadagno patrimoniale sia riconducibile ad un comportamento antigiuridico.

Parimenti, occorre far riferimento alla logica del divieto di arricchimento ingiustificato e/o antigiuridico anche per l'esatta individuazione del soggetto destinatario dell'utile accantonato e definitivamente sottratto all'impresa interdetta. Seguendo questa impostazione, il profitto, declinato quale economia di spesa, dev'essere correttamente restituito al soggetto che subisce in concreto un effettivo depauperamento patrimoniale dalla erogazione delle somme destinate ad utile d'impresa.

(4) Seconde linee guida - pagg. 17-20.

(5) Consiglio di Stato, parere n. 706/2018, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza dell'11 maggio 2018.

(6) Il Consiglio di Stato ha definito il provvedimento prefettizio che dispone la misura commissariale: «formalmente, un ordine; funzionalmente, una misura lato sensu di autotutela amministrativa», ibid.

(7) L'obbligo di accantonamento dell'utile è stato configurato come "fine a se stesso", in quanto riconnesso esclusivamente alla adozione dell'interdittiva antimafia, ibid.

A tal proposito, va precisato che non necessariamente il soggetto «depauperato» coincide con la stazione appaltante in quanto tale, ovvero nella sua veste di controparte negoziale, destinataria della prestazione e interessata al risultato finale dell'opera o del servizio pubblico. Infatti, laddove la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione della commessa pubblica sia stanziata da un soggetto diverso, sarà precisamente quest'ultimo - in qualità di soggetto finanziatore - a beneficiare della quota corrispondente al profitto d'impresa oggetto di accantonamento. In caso di finanziamento esterno parziale, in compartecipazione con risorse proprie della stazione appaltante, gli utili saranno devoluti pro quota ad entrambi i soggetti (ente finanziatore ed amministrazione committente) nella misura corrispondente alla incidenza percentuale delle rispettive erogazioni sul valore complessivo dell'appalto.

Pertanto, in caso di soccombenza dell'impresa nel giudizio in sede amministrativa avverso il provvedimento interdittivo o in caso di decorrenza dei termini per impugnare e di conseguente definitività della misura antimafia ostativa, l'utile del contratto «commissariato» attiene alla sfera del soggetto che ha erogato le corrispondenti risorse finanziarie.

2.1. Esito del giudizio in sede amministrativa e durata del commissariamento.

Parimenti a quanto prospettato in precedenza *sub* 1.3.), nel caso in cui la misura di gestione commissariale dovesse cessare prima dell'esito definitivo dei giudizi di impugnazione riguardanti il provvedimento antimafia interdittivo, potrà essere stipulata una convenzione con un istituto di credito, che salvaguardi la consistenza del fondo, mediante la costituzione di un conto corrente intestato alla società/operatore economico ma vincolato alla autorizzazione con nulla osta del Prefetto competente per qualsiasi disposizione delle somme ivi depositate.

Nell'ipotesi inversa, in cui l'esito del giudizio in sede amministrativa fosse sfavorevole per l'impresa - con conseguente consolidamento dell'informazione antimafia ostativa - e il commissariamento dovesse invece proseguire per assicurare la tutela di interessi pubblici, le somme accantonate (che non sarebbero più impignorabili) sono destinate ad essere restituite al soggetto beneficiario (stazione appaltante/soggetto finanziatore) al termine della misura di straordinaria gestione.

2.2. Termine della straordinaria gestione e adempimenti conclusivi.

Al termine della misura, gli amministratori straordinari dovranno presentare alla Prefettura di riferimento un rendiconto analitico della loro gestione, evidenziando, per ciascuna commessa, i relativi flussi finanziari e contabili nonché l'importo accantonato a titolo di utile. Nel resoconto, i commissari dovranno altresì indicare gli affidamenti realizzati con risorse finanziarie stanziate, in tutto o in parte, da soggetti diversi dalla stazione appaltante, avendo cura di specificare, per ciascuna commessa, il soggetto finanziatore, l'entità della provvista erogata e la sua incidenza percentuale sul valore dell'appalto o della concessione (8).

Il Prefetto, preso atto della rendicontazione, adotterà i provvedimenti conseguenti e necessari alla chiusura definitiva della gestione commissariale, dandone comunicazione all'operatore economico.

Di seguito, si illustrano le modalità di gestione degli utili e i provvedimenti di competenza del Prefetto, a seconda che la conclusione della misura straordinaria avvenga prima o dopo l'esito del giudizio in sede amministrativa sull'interdittiva antimafia.

Se la misura è revocata o cessa prima dell'esito del giudizio in sede amministrativa:

le somme accantonate dai commissari devono restare vincolate, in quanto potrebbero essere retrocesse a favore della stazione appaltante/soggetto finanziatore in caso di pronuncia definitiva di conferma dell'informazione antimafia interdittiva in sede giurisdizionale;

il Prefetto competente procederà alla stipula di apposita convenzione con un istituto di credito del circuito bancario ordinario, finalizzata alla costituzione di un apposito conto corrente intestato alla società/operatore economico, ma vincolato alla preventiva autorizzazione del Prefetto per qualsiasi disposizione delle somme ivi depositate.

Una volta intervenuto l'esito del giudizio in sede amministrativa o decorsi i termini per impugnare il provvedimento prefettizio interdittivo, gli utili precedentemente accantonati saranno destinati nel modo seguente:

a) In caso di annullamento giurisdizionale dell'informazione antimafia interdittiva, le somme accantonate spettano di diritto all'operatore economico. A tal fine, il Prefetto provvederà ad autorizzare la restituzione dell'intero importo a favore dell'impresa e la conseguente chiusura del conto corrente vincolato.

b) In caso di consolidamento del provvedimento antimafia interdittivo per mancata o respinta impugnazione, il Prefetto provvederà ad autorizzare la devoluzione, a favore dei singoli enti beneficiari - stazioni appaltante/soggetto finanziatore - delle rispettive somme accantonate, nella misura corrispondente all'utile di ciascun contratto.

Qualora vi sia compartecipazione di più soggetti nel finanziamento della singola commessa pubblica, le somme accantonate saranno destinate a ciascuno di essi, pro quota, nella misura corrispondente alla incidenza percentuale delle rispettive erogazioni sul valore complessivo dell'appalto.

A tal fine, il Prefetto provvederà a retrocedere l'intero importo degli utili alla stazione appaltante, la quale, a sua volta - in quanto destinataria del finanziamento e vincolata ad un onere di rendicontazione - dovrà restituire al sog-

(8) Ciò al fine di consentire l'eventuale e successivo riparto delle somme accantonate da destinare ai soggetti beneficiari.

getto finanziatore la quota di spettanza. I provvedimenti relativi alle suddette operazioni di accredito dovranno essere comunicati contestualmente alla stazione appaltante e al soggetto finanziatore.

Qualora l'operatore economico vanti, in relazione al contratto «commissariato», un maggiore credito nei confronti della stazione appaltante, l'importo dell'utile spettante a quest'ultima può essere decurtato da tale credito.

Il Prefetto provvederà, infine, a chiudere il conto corrente vincolato.

Se la misura commissariale termina dopo l'esito del giudizio in sede amministrativa con una pronuncia definitiva di conferma della legittimità del provvedimento antimafia interdittivo:

il Prefetto provvederà ad autorizzare gli amministratori straordinari a devolvere, a favore dei singoli enti beneficiari - stazioni appaltante/soggetto finanziatore - le rispettive somme accantonate, nella misura corrispondente all'utile di ciascun contratto.

Qualora vi sia compartecipazione di più soggetti nel finanziamento della singola commessa pubblica, le somme accantonate saranno destinate a ciascuno di essi, pro quota, nella misura corrispondente alla incidenza percentuale delle rispettive erogazioni sul valore complessivo dell'appalto.

A tal fine, gli amministratori straordinari provvederanno a retrocedere l'intero importo degli utili alla stazione appaltante, la quale, a sua volta - in quanto destinataria del finanziamento e vincolata ad un onere di rendicontazione - dovrà restituire al soggetto finanziatore la quota di spettanza. Gli atti relativi alle suddette operazioni di accredito dovranno essere comunicati contestualmente alla stazione appaltante e al soggetto finanziatore.

Qualora l'operatore economico vanti, in relazione al contratto «commissariato», un maggiore credito nei confronti della stazione appaltante, l'importo dell'utile spettante a quest'ultima può essere decurtato da tale credito.

Il Prefetto provvederà, infine, ad autorizzare gli amministratori straordinari a chiudere l'apposito conto corrente intestato alla gestione commissariale.

Roma, 16 ottobre 2018

Il Ministro dell'interno
SALVINI

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione
CANTONE

18A07009

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2018.

Contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che detta disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e in particolare l'art. 1, comma 133, che dispone il trasferimento al Ministero della salute dell'Osservatorio di cui all'art. 7, comma 10, del citato decreto-legge n. 158 del 2012;

Visto il decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2015, che istituisce presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

Visto il Capo III del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con il quale sono state introdotte ulteriori misure per contrastare il fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo (DGA);

Visto, in particolare, l'art. 9-*bis* che, al comma 1, dispone che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo;

Considerato che il comma 2 del richiamato art. 9-*bis* recita che «con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute"»;

Considerato che l'art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 stabilisce che «è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto»;

Considerato che il comma 1-*bis* dell'art. 9 del menzionato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dispone che «nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo" (DGA)»;

Considerato che il comma 5 del richiamato art. 9-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 lascia fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Considerato, in particolare, che il comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 prevede che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi;

Ritenuto opportuno inserire nei tagliandi delle lotterie istantanee indicazioni sul telefono verde nazionale attivo per i disturbi legati al gioco d'azzardo;

Sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave nella seduta del 13 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee.

Art. 2.

Contenuto del testo delle avvertenze

1. I tagliandi cartacei devono riportare nell'area dedicata, sul fronte, la dicitura principale «Questo gioco nuoce alla salute» e la dicitura «può causare dipendenza patologica» e, sul retro, la dicitura principale «Questo gioco nuoce alla salute» e le diciture «il gioco d'azzardo è vietato ai minori di 18 anni» e «telefono verde nazionale 800 55 8822 per i disturbi legati al gioco d'azzardo».

2. Per le lotterie telematiche il messaggio deve essere visibile, fino all'attivazione del gioco, in un'area dedicata che viene automaticamente visualizzata attraverso una apposita finestra «popup» sull'interfaccia grafica. Tale finestra deve riprodurre la dicitura principale «Questo gioco nuoce alla salute», la dicitura «può causare dipendenza patologica» e la dicitura «telefono verde nazionale 800 55 8822 per i disturbi legati al gioco d'azzardo».

Art. 3.

Caratteristiche grafiche delle avvertenze

1. Le avvertenze di cui all'art. 2 sono riportate, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sul fronte dei tagliandi cartacei, in nero su fondo bianco e, sul retro dei medesimi tagliandi, in bianco su fondo nero; per i biglietti delle lotterie telematiche le medesime avvertenze sono riportate in nero su fondo bianco.

2. In conformità a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le avvertenze sono riprodotte su un'area pari ad almeno il 20 per cento della superficie di ciascun lato del tagliando.

3. Per riprodurre le avvertenze di cui all'art. 2 del presente decreto, si utilizza il grassetto condensato *Neue Frutiger* con caratteri di dimensioni uniformi.

4. La dimensione minima dei caratteri della dicitura principale è pari a 6 pt e la dimensione minima delle altre diciture è pari a 5 pt; lo spazio tra le righe è maggiore di 2 pt della dimensione dei caratteri.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la dimensione dei caratteri delle diciture deve essere adeguata in relazione alla superficie dell'area dedicata alle avvertenze, in modo tale da garantirne la massima visibilità possibile.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 18 settembre 2018

Il Ministro: GRILLO

FAC-SIMILE

FRONTE

QUESTO GIOCO NUOCE ALLA SALUTE
PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA

FAC-SIMILE

RETRO

QUESTO GIOCO NUOCE ALLA SALUTE
IL GIOCO D'AZZARDO È VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI
TELEFONO VERDE NAZIONALE 800 55 88 22
PER I DISTURBI LEGATI AL GIOCO D'AZZARDO

18A06952

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 24 ottobre 2018.

Versamento per l'anno 2019 del contributo di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori. (Delibera n. 3).

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» ed, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalità di versamento del contributo per l'iscrizione all'albo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2 lett. *d)* in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2017, al reg. 1, foglio 4512, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato che:

occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2019 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 511.657;

Ritenuto di dover confermare, per l'anno 2019, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2018;

Ritenuto di dover prevedere per l'anno 2019 la possibilità di procedere al versamento del contributo di iscrizione con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2019 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) a decorrere dal 5 novembre 2018 (come negli anni precedenti) direttamente *on-line*, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta *on-line*;

b) a decorrere dal 3 dicembre 2018 tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale.

Vista la conforme deliberazione assunta nella seduta del 19 ottobre 2018;

Delibera:

Art. 1.

1. Entro il 31 dicembre 2018, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2018, debbono corrispondere, per l'annualità 2019, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2 lett. *d)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2019 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) a decorrere dal 5 novembre 2018 (come negli anni precedenti), direttamente *on-line*, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta *on-line*;

b) a decorrere dal 3 dicembre 2018, tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale.

3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

1. La quota da versare per l'anno 2019 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: € 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,16
B	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,33
C	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50	25,82
D	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,29
E	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,23
F	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,46

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,16
B	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	7,75
C	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,33

Art. 3.

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2019 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Roma, 24 ottobre 2018

Il presidente: DI MATTEO

18A06953

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 17 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige, in San Michele all'Adige, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80,

dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 128 del 5 giugno 2015 con il quale il laboratorio Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige, in San Michele all'Adige (Trento), Via Edmund Mach n. 1, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige, in San Michele all'Adige (Trento), via Edmund Mach n. 1, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Fondazione Edmund Mach - Istituto agrario di San Michele all'Adige perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Rapporto isotopico 13C/12C dell'acido acetico estratto (ð^{13}C) Isotopic ratio 13C/12C in extract acetic acid (ð^{13}C) (da -40‰ a -9‰ vs V-PDB) - (from -40‰ to -9‰ vs V-PDB)	RISOLUZIONE OIV-OENO 510-2013
Rapporto isotopico 180/160 dell'acqua (?18O) Isotopic ratio 18O/16O in water (ð18O) (da -15‰ a +15‰ vs V-SMOW) - (from -15‰ to +15‰ vs V-SMOW)	RISOLUZIONE OIV-OENO 511-2013
Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo, R dell'etanolo - Isotopic ratio (D/H)I in ethanol, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol, R in ethanol (da 85 a 140 ppm per (DHI) - (from 85 to 140 ppm for (DHI)	OIV-MA-BS-23 R2009
Rapporto isotopico 13C/12C dell'etanolo (∂13C) - Isotopic ratio 13C/12C in ethanol (ð^{13}C) (da -40‰ a -9‰ vs V-PDB) - (from -40‰ to -9‰ vs V-PDB)	OIV-MA-BS-22 R2009
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa combinata, Anidride solforosa totale - Free sulfur dioxide, Combined sulfur dioxide, Total sulfur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Fitofarmaci - Pesticides: Abamectin (B1a), Acephate, Acetamiprid, Acibenzolar-S-methyl, Allethrin, Ametocradin, Amisulbron, Atrazine, Azinphos-methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benthiavalicarb Isopropyl, Benzoximate, Bifenthrin, Bitertanol, Boscalid, Bromopropilate, Bromuconazole (sum), Bupirimate, Buprofezin, Captan, Carbaryl, Carbendazim, Carfentrazone Ethyl, Chlorantranilprole, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Chlozolinate, Clofentezine, Clothianidin, Cyanazine, Cyantraniliprole, Cyazofamid, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cyproconazole, Cyprodinil, Diazinon, Dichlorvos, Dicrotophos, Diethofencarb, Difenoconazole, Dimethoate, Dimethomorph, Ditalimfos, Dodine, Emamectin Benzoate B1a, Epoxiconazole, Ethion, Ethirimol, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Etrimfos, Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenbutatin-oxide, Fenhexamid, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpyrazamide, Fenpyroximat, Fenthion, Flonicamid, Fluazifop-P-Butyl, Fluazinam, Fludioxonil, Fluopicolide, Fluopyram, Fluquinconazole, Fluroxypyr, Flusilazole, Flutriafol, Fluvalinate Tau, Folpet, Fonofos, Heptenophos, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione,Iprovalicarb, Kresoxim methyl, Malaoxon, Mandipropamid, Mecarbam, Mepanipyrim, Metalaxyl, Metamitron, Metazachlor, Methamidophos, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metolachlor, Metrafenone, Metribuzin, Mevinphos, Monocrotophos, Myclobutanil, Nuarimol, Omethoate (expressed as dimethoate), Oxadixyl, Paclobutrazol, Paraoxon, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Penconazole, Pencycuron, Pendimethalin, Permethrin (sum of isomers), Piperonyl Butoxide, Pirimicarb, Pirimiphos-methyl, Prochloraz, Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propargite, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide, Proquinazid, Pyraclostrobin, Pyrazophos, Pyrethrins, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Quizalofop-Ethyl, Simazine, Spinetoram, Spinosad (sum of Spinosyn A and	OIV-MA-AS323-08 R2012

Spinosyn D), Spirotetramat, Spiroxamine, Sulfotep, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Terbuthylazine, Tetrachlorvinphos, Tetramethrin, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiodicarb, Thiophanate-methyl, Tolcofos methyl, Triadimefon, Triazophos, Trichlorfon, Trifloxystrobin, Triflumizole,Triflumuron, Vinclozolin, Zoxamide.	
Metanolo - Methanol	OIV-MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A - Ochratoxine A (0.04 - 3 µg/l)	OIV-MA-AS315-10 R2011
Piombo - Lead	OIV-MA-AS322-12 R2006
Potassio, Calcio, Magnesio, Sodio, Ferro, Rame, Zinco, Manganese, Stronzio, Alluminio, Bario - Potassium, Calcium, Magnesium, Sodium, Iron, Copper, Zinc, Manganese, Strontium, Aluminium, Barium	OIV-MA-AS322-13 R2013
Acidità totale - Total acidity	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile - Volatile acidity	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (1-35 mg/l) - Sorbic acid (1-35 mg/l)	OIV-MA-AS313-20 R2006
Ceneri - Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Conta di lieviti totali, batteri lattici, batteri acetici (da 0 ufc/g(mL) a 1,0E+10 ufc/g(mL)) - Count of total yeast, lactic bacteria, acetic bacetria (from 0 cfu/g(mL) to 1,0E+10 cfu/g(mL))	OIV-MA-AS4-01 R2010 (escluso par. 5.4 e 5.5)
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo) - Reduced extract (calculated), Sugar-free extract (calculated)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale - Total dry extract	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio - Glucose and fructose	OIV-MA-AS311-02 R2009
Glucosio e fruttosio dopo inversione - Glucose and fructose after inversion	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20° C - Density and specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01A p.to 5 R2012
pH - pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rapporto isotopico 18O/16O dell'acqua (∂18O) - Isotopic ratio 18O/16O in water (ð18O) (da -15‰ a +15‰ vs V-SMOW) - (from -15‰ to +15‰ vs V-SMOW)	OIV-MA-AS2-12 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) - Total alcoholic strength by volume (calculated)	OIV-MA-AS312-01A p.to 4B R2016 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico, titolo alcolometrico volumico effettivo - Alcoholic strenght by volume	OIV-MA-AS312-01A p.to 4B R2016
Rapporto isotopico 13C/12C della anidride carbonica (∂13C) - Isotopic ratio 13C/12C in carbon dioxide (ð^{13}C) (da -70‰ a -7‰ vs V-PDB) - (from -70‰ to -7‰ vs V-PDB)	OIV-MA-AS314-03 R2015
Sovrapressione - Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2003
VINO: Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo, R dell'etanolo - MOSTO: Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri, R dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri - WINE: Isotopic ratio (D/H)I in ethanol, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol, R in ethanol - MUST: Isotopic ratio (D/H)I in ethanol from residual sugar fermentation, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol from residual sugar fermentation, R in ethanol form residual sugar	OIV-MA-AS311-05 R2011

fermentation (da 85 a 140 ppm per (DHI) - (from 85 to 140 ppm for (DHI)	
VINO: Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo (ə13C) - MOSTO: Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo da fermentazione degli zuccheri (?13C) - WINE: Isotopic ratio 13C/12C in ethanol (ð¹³C) - MUST: Isotopic ratio 13C/12C in ethanol from residual sugar fermentation (ð¹³C) (da -40‰ a -9‰ vs V-PDB) - (from -40‰ to -9‰ vs V-PDB)	OIV-MA-AS312-06 R2009

18A07004

DECRETO 17 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio S.E.A. S.a.s., in Marino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 29 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 16 febbraio 2015 con il quale il Laboratorio S.E.A. S.a.s., ubicato in Marino (Roma), via Romana n. 12, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio S.E.A. S.a.s., ubicato in Marino (Roma), via Romana n. 12, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio S.E.A. S.a.s. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 Par. 5.3 R2015
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2015 (escluso p.to 6.4)
Anidride solforosa totale	OIV MA-AS323-04A R2012 (escluso p.to 2.2.3)
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A Par. 5 R2012
pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Sostanze Riducenti	OIV MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A Par. 4B R2016

18A07001

DECRETO 17 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio IMAVI S.r.l., in Moie di Maiolati Spontini, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,

n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 16 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 5 novembre 2014, con il quale al laboratorio IMAVI S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ancona, n. 27/29, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio IMAVI S.r.l., ubicato in Moie di Maiolati Spontini (Ancona), via Ancona, n. 27/29, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio IMAVI S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (da calcolo) (2 - 10 g/l)	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile (0,03 - 2 g/l)	OIV MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (20-200 mg/l)	OIV MA-AS313-14A R2009
Ceneri (0,5 - 4,0 g/l)	OIV MA-AS2-04 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) (> 15 mg/l)	OIV MA-AS315-03 R2009, par. 2
Metanolo (25 – 400 mg/l)	OIV MA-AS312-03B R2009
Piombo (> 0,004 mg/l)	OIV MA-AS322-12 R2006
Rame (> 0,01 mg/l)	OIV MA-AS322-06 R2009
Titolo alcolometrico volumico (0,05 - 18 %vol)	OIV MA-AS312-01A R2016, par. 4.C
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV MA-AS312-01A R2016, par. 4.C + OIV MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (5 - 18 %vol)	OIV MA-AS312-01A R2016, par. 4.C + OIV MA-AS311-03 R2003
Zinco (> 0,01 mg/l)	OIV MA-AS322-08 R2009
Sovrapressione (100-600 kPa)	OIV MA-AS314-02 R2003
Acidità totale (2 - 20 g/l)	OIV MA-AS313-01 R2015, par. 5.2
Biossido di zolfo (1-300 mg/l)	OIV MA-AS323-04A R2012
Biossido di zolfo (5 - 260 mg/l)	OIV MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore, Estratto ridotto (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-02 R2009
Estratto non riduttore, Estratto ridotto (da calcolo) (10 - 30 g/l)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-03 R2016
Estratto secco totale (10 - 200 g/l)	OIV MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio	OIV MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,98 - 1,5 g/ml)	OIV MA-AS2-01A R2012, par. 6
pH (2,5-4,5)	OIV MA-AS313-15 R2011
Zuccheri (glucosio+fruttosio e saccarosio) (0,3 – 200 g/l)	OIV-MA-AS311-03 R2016

18A07002

DECRETO 17 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio OMNIA LAB S.n.c. di Gianpaolo Spina e Simona Beccaro, in Atripalda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 18 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2014, con il quale il laboratorio Omnia Lab S.n. c. di Gianpaolo Spina e Simona Beccaro, ubicato in Atripalda (Avellino), via Fellitto snc, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo Spina e Simona Beccaro, ubicato in Atripalda (Avellino), via Fellitto snc, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 settembre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo Spina e Simona Beccaro perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa - Fixed acidity	OIV-MA-AS-313-03 R2009
Acidità totale - Total acidity	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile - Volatile acidity	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido L-lattico - L-lactic acid	OIV-MA-AS313-07 R2009
Acido L-malico - L-Malic acid	OIV-MA-AS313-11 R2009
Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale - Free sulphur dioxide, total sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore - Sugar free extract	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale - Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio, Fruttosio, Somma di Glucosio e Fruttosio - Glucose, Fructose, Glucose+Fructose	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica a 20°C, Densità relativa a 20°C - Density at 20°C, Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 6
pH - pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sostanze riducenti - Reducing substances	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico - Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A R2016 par. 4C
Titolo alcolometrico volumico potenziale - Potential alcoholic strength	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 14 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale - Total alcoholic strength	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A R2016 par. 4C + OIV-MA-AS311-01A R2009

18A07003

DECRETO 17 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, in Pescara, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 5 giugno 2015, n. 128, con il quale al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove litio e umidità sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Litio /Lithium	D.M. 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met. XXX pag. 47
Umidità/humidity	D.M. 12/03/1986 S.O. GU N.161 14/07/1986 met. I pag. 101
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso Saccarosio/non-reducing extract (from calculation) excluding Saccarose	OIV MA-AS2-03B- R2012 + OIV MA-AS311-02- R2009
Estratto secco totale/total dry extract	OIV MA-AS2-03B- R2012
Massa Volumica a 20°C - Densità relativa a 20°C / density and specific gravity at 20°C -	OIV- MA-AS2-01A R2012 p.to 5
pH (unità di pH 2,50-7,00) pH (pH unit 2.50-7.00)	OIV MA-AS313-15- R2011
Acidità Fissa/ fixed acidity	OIV MA-AS313-03- R2009
Acidità totale/total acidity	OIV MA-AS313-01- R2015 p.to 5.2
Acidità volatile/volatile acidity	OIV MA-AS313-02- R2015
Acido Sorbico /sorbic acid	OIV MA-AS313-14A - R2009
Alcalinità delle ceneri / alkalinity of ash	OIV MA-AS2-05 - R2009
Anidride solforosa / sulfur dioxide	OIV MA-AS323-04B - R2009
Caratteristiche cromatiche/chromatic characteristics	OIV MA-AS2-07B - R2009
Ceneri /ash	OIV MA-AS2-04- R2009
Glucosio e Fruttosio /Glucose and fructose	OIV MA-AS 311-02- R2009
Rame/copper	OIV MA-AS322-06 - R2009
Sodio /sodium	OIV MA-AS322-03A - R2009
Titolo alcolometrico volumico / alcoholic strenght by volume	OIV MA-AS312-01A R2016 p.to 4.B
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo) / Potential alcoholic strength by volume	OIV MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 14
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) / total alcoholic strength by volume	OIV MA-AS312-01A R2016 p.to 4.B + OIV MA-AS311-02 R2009 + Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15

18A07005

DECRETO 17 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di Analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, in Follonica, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 23 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 262 dell'11 novembre 2014 con il quale il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 196, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 giugno 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 196, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.r.l. Società unipersonale, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
2,4,6-Tricloroanisolo (TCA), 2,3,4,6-Tetracloroanisolo (TeCA), Pentacloroanisolo (PCA), 2,4,6-Tribromoanisolo (TBA), Geosmina, Guaiacolo	OIV-MA-AS315-16: R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02: R2015
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14B: R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A: R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-04: R2009 + OIV-MA-AS2-05: R2009
Ceneri	OIV-MA-AS02-04: R2009
Cloruri	OIV-MA-AS321-02: R2009
Metalli: Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo totale, Ferro, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Mercurio, Nichel, Piombo, Potassio, Rame, Selenio, Sodio, Stagno, Tallio, Tellurio, Vanadio, Zinco	OIV-MA-AS323-07: R2010
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A: R2015
Metanolo	OIV-MA-AS312-03B: R2009
Ocratossina A	OIV-MA-AS315-10: R2011
Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-AS312-01A Par. 4B: R2016
Carbossimetilcellulosa (CMC)	OIV-MA-AS315-22: R2010
Antocianine	OIV-MA-AS315-1: R2011
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02: R2003
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01: R2015
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B: R2009
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A: R2012
Esame microscopico di liquidi o depositi	OIV-MA-AS4-01: R2010 P.to 5.1
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B: R2012 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Estratto ridotto (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B: R2012 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Estratto secco totale (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B: R2012
Glucosio, Fruttosio, Somma di glucosio e fruttosio (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02: R2009

Massa volumica a 20°C, Densità relativa a 20°C (da calcolo)	OIV-MA-AS2-01A: R2012 P.to 5
pH	OIV-MA-AS313-15: R2011
Solfati	OIV-MA-AS321-05A: R2009
Titolo alcolimetrico volumico potenziale (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02: R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A Par. 4B: R2016 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Conta di cellule di lievito vitali	OIV-MA-AS4-01: R2010 P.to 5.5
Conta di cellule di lievito totali	OIV MA-AS4-01: R2010 P.to 5.4
Conta di: lieviti, batteri acetici, batteri lattici	OIV MA-AS4-01: R2010 P.to 6.0 (Escluso metodo per inclusione e P.to 6.2)

18A07006

DECRETO 17 ottobre 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agrichimica S.r.l., in Marsala, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 23 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 261 del 10 novembre 2014 con il quale il laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 ottobre 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 settembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 ottobre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agrichimica S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (2,00 - 6,00 g/L)	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile (0,05 - 3,00 g/L)	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico (20 - 500 mg/L)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Ceneri (0,80 - 4,00 g/L)	OIV-MA-AS2-04 R2009
Titolo alcolometrico volumico (0,06 - 26,00 % VOL)	OIV-MA-AS312-01A R2016 Par. 4C
Anidride solforosa libera, totale (1 - 3000 mg/L)	OIV-MA-AS323-04A R2012
Estratto secco netto, estratto non riduttore (10,0 - 700,0 g/L)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009 Par. 3.2.2
Estratto secco totale (10,0 - 900,0 g/L)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C (0,90000 - 1,50000 d 20/20)	OIV-MA-AS2-01A R2012
pH (2,00 - 5,00 unità pH)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sostanze riducenti (0,5 - 1100,0 g/L)	OIV-MA-AS311-01A R2009
Acidità totale (2,00 - 15,00 g/L)	OIV-MA-AS313-01 R2009

18A07007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 ottobre 2018.

Scioglimento della «Il Castello Incantato società cooperativa S.r.l.», in Fiano Romano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 5 giugno 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«Il Castello Incantato società cooperativa S.r.l.» con sede in Fiano Romano (RM) (codice fiscale 09485871009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Palmeri, nato a Palermo il 28 giugno 1967 (codice fiscale PLMPLA67H28G273G), e domiciliato in Roma, piazza del Fante, n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 ottobre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

18A06956

DECRETO 17 ottobre 2018.

Scioglimento della «Il Paperogo società cooperativa a r.l.», in Monte Porzio Catone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti de «Il Paperogo società cooperativa a r.l.»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e che essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2013 non si ravvisano i presupposti per la continuità aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, portando pertanto a conoscenza della cooperativa la nuova proposta decisa dalla amministrazione procedente;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo

onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 5 giugno 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

«Il Paperogo società cooperativa a r.l.» con sede in Monte Porzio Catone (RM) (codice fiscale 05778221001), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Palmeri, nato a Palermo il 28 giugno 1967 (codice fiscale PLMPLA67H28G273G), e domiciliato in Roma, piazza del Fante, n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 ottobre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

18A06957

DECRETO 17 ottobre 2018.

Scioglimento della «Morena 2010 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 5 giugno 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate

dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Morena 2010 Società Cooperativa Edilizia a Responsabilità Limitata» con sede in Roma (codice fiscale 11148191007), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Palmeri, nato a Palermo il 28 giugno 1967 (codice fiscale PLMPLA67H28G273G), e domiciliato in Roma, piazza del Fante, n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 ottobre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

18A06958

DECRETO 17 ottobre 2018.

Scioglimento della «Pegaso società cooperativa», in Genzano di Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 5 giugno 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione Generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Pegaso Società Cooperativa» con sede in Genzano di Roma (RM) (codice fiscale 07506051007), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Palmeri, nato a Palermo il 28 giugno 1967 (codice fiscale PLMPLA67H28G273G), e domiciliato in Roma, piazza del Fante, n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 ottobre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

18A06959

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 ottobre 2018.

Provvedimento di conguaglio - accordo prezzo/volume relativamente al medicinale per uso umano «Maviret». (Determina n. 1761/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione n. 1612/2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, relativa alla specialità medicinale «Maviret»;

Visto l'accordo negoziale stipulato in data 26 luglio 2017 tra AIFA e la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le specialità medicinale «Maviret», in cui si prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni ivi specificate;

Considerata la rilevante posizione debitoria delle strutture sanitarie ospedaliere, nei confronti della AbbVie S.r.l., per fatture relative all'acquisto di «Maviret» che, in alcune regioni, non sono state ancora evase e per le quali non è possibile procedere alla restituzione tramite *payback*, non essendo le stesse ancora state pagate/saldate;

Determina:

Art. 1.

Applicazione meccanismo prezzo/volume

1. Ai fini dell'attuazione della fase di conguaglio prevista nel periodo 28 settembre 2017-27 settembre 2018, relativa al meccanismo di rimborso per la specialità medicinale MAVIRET, l'azienda farmaceutica dovrà provvedere all'emissione di note di credito alle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle Regioni riportati nell'allegato elenco (all. 1), che è parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Modalità di emissione delle note di credito

1. Le note di credito dovranno essere intestate esclusivamente alle strutture sanitarie ospedaliere acquirenti a compensazione di fatture emesse dall'azienda farmaceutica e non ancora saldate, per le quali siano già scaduti i termini di pagamento pattuiti, per importi non superiori a quelli delle medesime fatture, entro la fine del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione.

2. Le note di credito non vincolano in alcun modo l'azienda sanitaria rispetto ad acquisti futuri nei confronti della azienda farmaceutica, in quanto limitate a un effetto compensatorio di debiti-crediti pregressi.

3. Le note di credito dovranno essere comunicate sia ad AIFA che alle regioni entro le scadenze stabilite.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 ottobre 2018

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale delle note di credito a favore delle strutture sanitarie in applicazione dell'accordo P/V

Ditta: AbbVie S.r.l.

Specialità medicinali: MAVIRET

conguaglio - periodo 28 settembre 2017-27 settembre 2018

	TOTALE (lordo iva)
ABRUZZO	€ 406.906,04
BASILICATA	€ 129.547,93
CALABRIA	€ 224.854,11
CAMPANIA	€ 3.074.908,50
EMILIA ROMAGNA	€ 3.112.574,42
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 595.806,32
LAZIO	€ 2.081.897,96
LIGURIA	€ 743.045,82
LOMBARDIA	€ 5.550.015,81
MARCHE	€ 518.191,71
MOLISE	€ 101.013,14
PIEMONTE	€ 1.797.120,80
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO	€ 128.406,54
PROV. AUTONOMA DI TRENTO	€ 260.807,94
PUGLIA	€ 1.328.579,62
SARDEGNA	€ 700.243,64
SICILIA	€ 991.298,45
TOSCANA	€ 1.906.694,38
UMBRIA	€ 281.352,99
VALLE D'AOSTA	€ 49.650,53
VENETO	€ 2.073.908,22
ITALIA	€ 26.056.824,86

18A07035

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Zitromax» e «Azitromicina Pfizer».

Estratto determina AAM/PPA n. 919 del 16 ottobre 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, e variazione di tipo IA e variazione di tipo IB, relativamente ai medicinali ZITROMAX e AZITROMICINA PFIZER.

Numero di procedura: n. FI/H/xxxx/WS/45.

Codici pratica:

VC2/2018/198;

N1A/2018/752;

N1B/2017/2450.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente ai medicinali «Zitromax e Azitromicina Pfizer», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), via Isonzo n. 71, Cap. 04100, Italia, Codice Fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06968

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 918 del 16 ottobre 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale LATANOPROST EG.

Numero di procedura: n. NL/H/1408/001/II/015.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Latanoprost EG», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Pavia n. 6 – c.a.p. 20136 – Italia, codice fiscale 12432150154.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06969

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Mylan Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 917 del 16 ottobre 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: C.I.z) Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette, e variazione di tipo IA, relativamente al medicinale OMEPRAZOLO MYLAN PHARMA;

Numeri di procedura:

n. NL/H/2939/001-003/II/013;

n. NL/H/2939/001-003/IA/018.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Omeprazolo Mylan Pharma», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 20 – c.a.p. 20124 – Italia, codice fiscale 13179250157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06970

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicazide Laboratori Eurogenerici».

Estratto determina AAM/PPA n. 916 del 16 ottobre 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale GLICAZIDE LABORATORI EUROGENERICI.

Numero di procedura: n. DK/H/2270/001/II/006.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Glicazide Laboratori Eurogenerici», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Pavia n. 6 – c.a.p. 20136 – Italia, codice fiscale 12432150154.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AI.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06971

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tazocin»

Estratto determina AAM/PPA n. 915 del 16 ottobre 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: B.II.b.1.c.), B.II.b.4.d) e di tipo IB: B.II.z), B.II.b.z), B.II.d.2.d) e di tipo IA: B.II.b.1.a), B.II.b.2.a), B.II.b.2.c) 1, B.II.b.3.a) relativamente al medicinale TAZOCIN.

Numero di procedura: n. UK/H/4984/001-002/II/026/G.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

variazione B.II.z) tipo IB aggiunta di un *refence standard* secondario per il principio attivo piperacillina e per il principio attivo tazobactam;

2 variazioni B.II.b.z) tipo IB modifica dell'*holding time* relativo alla fase di riempimento e modifica del secondo stage di filtrazione sterile;

variazione B.II.b.1.a) tipo IA aggiunta di un sito responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito: Qilu Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd. (Cina);

variazione B.II.b.1.c) tipo II aggiunta di un sito responsabile della produzione del prodotto finito: Qilu Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd. (Cina);

variazione B.II.b.2.a) tipo IA aggiunta di un sito responsabile del controllo del prodotto finito: Hospira S.p.A. (Italia);

variazione B.II.b.2.c)1. tipo IA aggiunta di un sito responsabile del rilascio del prodotto finito Pfizer Service Company BVBA (Belgio);

variazione B.II.b.3.a) tipo IA modifica del processo di produzione del prodotto finito (fase filtrazione e fase di liofilizzazione);

variazione B.II.b.4.d) tipo II modifica della dimensione del lotto di medicinale da 373.7 - 1121.1 litri a 330.0 - 463.1 litri;

variazione B.II.d.2.d) tipo IB modifica del metodo analitico per la determinazione dell'acetato di etile;

modifica editoriale cambio unità di misura del confezionamento da inch a mm,

relativamente al medicinale «Tazocin», ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Pfizer Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ramsgate Road, Regno Unito (GB).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06972

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famvir»

Estratto determina AAM/PPA n. 914 del 16 ottobre 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FAMVIR.

Numero di procedura: n. UK/H/4706/001-003/II/026.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo, e delle etichette per adeguamento al QRD template, relativamente al medicinale «Famvir», nelle forme e confezioni sotto elencate:

029172018 - «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

029172032 - «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

029172044 - «125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

029172057 - «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

029172069 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), largo Umberto Boccioni, 1, cap 21040, Italia, codice fiscale 07195130153.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06973

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fastumdol Antinfiammatorio».

Estratto determina AAM/PPA n. 913 del 16 ottobre 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.II.b.1 *z)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: altra variazione, relativamente al medicinale FASTUMDOL ANTINFIAMMATORIO.

Codice pratica: VN2/2018/17.

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta del produttore Menarini - Von Heyden GmbH (MVH), con sede a Leipziger-Strasse 7-13, 01097 Dresda (Germania), appartenente al gruppo Menarini, come produttore aggiuntivo del prodotto finito per il dosaggio da 25 mg, fino alla produzione del granulato, con modifiche minori del processo produttivo relativo al sito MVH,

relativamente al medicinale «Fastumdol Antinfiammatorio», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 034041196 - «25 mg granulato per soluzione orale» 2 bustine AL/PE monodose;

A.I.C. n. 034041208 - «25 mg granulato per soluzione orale» 4 bustine AL/PE monodose;

A.I.C. n. 034041210 - «25 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine AL/PE monodose;

A.I.C. n. 034041222 - «25 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine AL/PE monodose;

A.I.C. n. 034041234 - «25 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine AL/PE monodose;

A.I.C. n. 034041246 - «25 mg granulato per soluzione orale» 40 bustine AL/PE monodose;

A.I.C. n. 034041259 - «25 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine AL/PE monodose;

A.I.C. n. 034041261 - «25 mg granulato per soluzione orale» 100 bustine AL/PE monodose;

A.I.C. n. 034041273 - «25 mg granulato per soluzione orale» 500 bustine AL/PE monodose.

Titolare AIC: Menarini International Operations Luxembourg S.A. con sede legale e domicilio in 1, Avenue De La Gare, L-1611 - Luxembourg (Lussemburgo).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06974

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo ad agosto 2018, è pari a: 102,90. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it;

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFP*Premia* ed ai BFP*Europa* la media dell'Indice EURO STOXX 50 relativo a ottobre 2018, è pari a 3260,402. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice EURO STOXX 50 rilevati nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 ottobre 2018. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

18A07034

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alverin»

Con decreto n. 132 del 4 ottobre 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Zoetis, via Andrea Doria n. 41/M - 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.: ALVERIN 18,7 mg/g, pasta orale per cavalli - A.I.C. n. 104683.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06965

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hemo 15», soluzione iniettabile per cavalli bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 665 del 19 settembre 2018

Medicinale veterinario: HEMO 15 soluzione iniettabile per cavalli bovini e suini.

Confezione: A.I.C. n. 100285016.

Titolare dell'A.I.C.: Equality S.r.l., Foro Buonaparte n. 12 - 20121 Milano.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA, A.1. Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si accetta la modifica relativa al cambio di indirizzo della sede legale del titolare A.I.C., da: «Equality S.r.l., Foro Buonaparte n. 12 - 20121 Milano», a: «Equality S.r.l., Strada privata Darwin n. 5 - 20090 Cusago (Milano).

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A06961

Rettifica relativa all'estratto del provvedimento n. 663 del 18 settembre 2018, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vasotop P 0,625 mg compresse per cani».

Nell'estratto del provvedimento n. 653 del 18 settembre 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2018, concernente il medicinale veterinario VASOTOP P,

titolare A.I.C.: ditta MSD Animal Health S.r.l., via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Canova - 20090 Segrate (Milano).

laddove è scritto: «Medicinale veterinario VASOTOP P 0,625 mg compresse per cani», leggasi: «Medicinale veterinario VASOTOP P compresse per cani».

18A06962

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tralieve 20 e 80 mg, compresse masticabili per cani».

Estratto decreto n. 134 del 5 ottobre 2018

Procedura decentrata n. NL/V/0231/001-003/DC.

Medicinale veterinario TRALIEVE 20 mg compresse masticabili per cani e TRALIEVE 80 mg compresse masticabili per cani.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: LelyPharma B.V. Zuiveringweg 42, 8243 PZ Lelystad, Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Tralieve 20 mg compresse masticabili per cani»: scatola contenente 3 blister da 10 compresse da 20 mg, A.I.C. n. 105119010;

«Tralieve 80 mg compresse masticabili per cani»: scatola contenente 3 blister da 10 compresse da 80 mg, A.I.C. n. 105119022.

Composizione:

«Tralieve 20 mg compresse masticabili per cani», compressa da 20 mg, una compressa contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 20 mg, equivalenti a 17,6 mg di tramadolo;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Tralieve 80 mg compresse masticabili per cani», compressa da 80 mg, una compressa contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 80 mg, equivalenti a 70,3 mg di tramadolo;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per ridurre il dolore lieve, acuto e cronico, dei tessuti molli e muscoloscheletrico.

Specie di destinazione: cani.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità delle compresse divise dopo prima apertura del confezionamento primario: tre giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

18A06963

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ectofly»

Con decreto n. 133 del 4 ottobre 2018 è revocata, su rinuncia della, ditta Bimeda Animal Health Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.: ECTOFLY 12,5 mg/ml - A.I.C. n. 104463.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06964

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Parvo ST».

Con decreto n. 131 del 4 ottobre 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Zoetis, via Andrea Doria 41 M, 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SUVAXYN PARVO ST, sospensione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104040.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A06966

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gallifen 200mg/ml», sospensione orale per uso in acqua da bere per polli.

Estratto decreto n. 111 del 3 settembre 2018

Procedura decentrata n. UK/V/0644/001/DC.

Medicinale veterinario GALLIFEN 200mg/ml sospensione orale per uso in acqua da bere per polli.

Titolare A.I.C.: la società Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa – Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Biovet JSC, 39, Petar Rakov Street – 4550 Peshtera – Bulgaria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia in HDPE da 125 ml - A.I.C. numero105076018;

flacone in HDPE da 1L - A.I.C. numero105076020;

tanica in HDPE da 2,5 L - A.I.C. numero105076032;

tanica in HDPE da 5 L - A.I.C. numero105076044.

Composizione:

1 ml contiene:

principio attivo: fenbendazolo 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei polli infettati da *Heterakis gallinarum* (forme adulte) e *Ascaridia galli* (forme adulte);

Specie di destinazione: polli.

Tempi di attesa:

carne e visceri: sei giorni;

uova: zero giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: trenta mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: tre mesi;

dell'acqua medicata: ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

18A06967

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enterisol Ileitis»

Estratto provvedimento n. 676 del 20 settembre 2018

Medicinale veterinario: ENTERISOL ILEITIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 103736- (Tutte).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmdeica Gmbh, Binger Strasse 173, 55126 Ingelheim /Rhein - Germania.

Oggetto del provvedimento:

numero di procedura europea: DE/V/0236/001/IA/023.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

si autorizza l'aggiunta nel foglietto illustrativo e sui mock up del rappresentante del titolare: Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. - via Lorenzini 8 - 20139 Milano.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

punto 15 altre informazioni del foglietto illustrativo;

aggiunta del rappresentante del titolare: Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. - via Lorenzini 8 - 20139 Milano.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A06960

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-254) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.